

Assicurazione TUTELA LEGALE per fatti inerenti la vita privata
Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia -
100% AXA Partners Holding S.A. – Via Carlo Pesenti 121 – 00156 Roma
Iscritta in Italia all'albo imprese IVASS n. I.00014 - Registro delle Imprese di Roma
RM Numero REA 792129 - Part. I.V.A. 04673941003 - Cod. Fisc. 03420940151
Prodotto: TUTELA FAMIGLIA



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza presenta una serie di garanzie per la tutela legale per fatti inerenti la vita privata. La polizza prevede una sezione Base e le sezioni opzionali Lavoro, Cyber Risk, Parco Veicoli, SOS Patente e Assistenza.



Che cosa è assicurato?

✓ **Tutela Legale - Base**

Questa sezione tutela l'assicurato per la difesa penale in relazione a violazioni in materia fiscale e amministrativa, l'azione civile per il risarcimento di danni a persone o cose per fatto illecito di terzi, per le controversie con altre compagnie di assicurazione, per la difesa in sede civile da pretese risarcitorie di danni da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi, per controversie con i propri collaboratori domestici, per controversie relative all'immobile utilizzato come abitazione principale, per le controversie originate da contratti stipulati dall'assicurato, per il ricorso nei casi di separazione tra coniugi e successiva domanda di divorzio.

Altri Immobili (Garanzia Facoltativa)

Questa sezione tutela l'assicurato per le vertenze relative alla proprietà o alla locazione di immobili, per l'azione in sede civile per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi, per la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi o dolosi, le vertenze con altre compagnie assicurative per contratti aventi come oggetto un immobile, le vertenze con fornitori per lavori di manutenzione o riparazione, l'azione di sfratto per finita locazione o per morosità.

Lavoro (Garanzia Facoltativa)

Questa sezione tutela l'assicurato per le controversie di lavoro subordinato, per l'azione in sede civile per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi, per la difesa in sede penale per reati colposi o dolosi.

Cyber Risk (Garanzia Facoltativa)

Questa sezione tutela l'assicurato per la protezione dai rischi derivanti da illeciti commessi attraverso internet, nei casi di lesione della reputazione on-line, furto d'identità digitale legato al credito e controversie nascenti da inadempienze contrattuali per acquisti on-line.

Parco Veicoli - Tutela Circolazione (Garanzia Facoltativa)

Questa sezione tutela l'assicurato per fatti inerenti alla circolazione stradale, nei casi di azione in sede civile per ottenere il risarcimento di danni subiti per fatto illecito di terzi, difesa in sede penale per reati colposi in seguito ad un incidente stradale, difesa penale per delitti dolosi comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, il ricorso contro il ritiro e sospensione della patente, il ricorso contro il sequestro del veicolo in seguito ad incidente stradale, le controversie contrattuali riguardanti i veicoli, opposizione alle sanzioni amministrative da violazione al codice della strada in cui il ricorso si accolto totalmente.

SOS Patente (Garanzia Facoltativa)

Questa sezione tutela l'assicurato rimborsando il costo di un corso valido al recupero di punti patente, nel caso in cui riceva comunicazione da parte dell'autorità competente a seguito di violazione del codice della strada. La garanzia rimborsa anche il costo sostenuto dall'assicurato per la revisione e riottenimento del documento di guida in caso di infrazioni che comportino l'azzeramento dei punti patente.

Assistenza (Garanzia Facoltativa)

Questa sezione tutela l'assicurato in caso di guasto o incidente da circolazione, garantendo l'invio di un mezzo di soccorso per il traino del veicolo presso il più vicino punto di assistenza. La sezione prevede anche l'invio di un elettricista o un idraulico in caso di necessità nell'abitazione dell'assicurato. Inoltre in caso di infortunio o malattia è previsto un consulto medico telefonico, l'invio di un medico o di un'ambulanza, o il trasferimento sanitario. Tutte le prestazioni di Assistenza necessarie alla risoluzione dello stato di necessità sono garantite tramite una Centrale Operativa 24 ore su 24.



Che cosa non è assicurato?

Sono sempre esclusi i danni commessi con dolo dell'assicurato. La polizza prevede delle delimitazioni riportate, con tutti i relativi dettagli, negli articoli denominati "Esclusioni".

Di seguito alcune delle principali esclusioni:

- X fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, disastro ecologico, atomico, radioattivo, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni.
- X controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato.
- X il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere.



Ci sono limiti di copertura?

In polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione sono indicati le franchigie, gli scoperti e i relativi limiti previsti dal contratto per le singole garanzie.

! Tutela Legale

Base, Altri Immobili, Lavoro. Limite €30.000.

Parco Veicoli. Limite € 100.000.

! **Cyber Risk.** Limite €5.000.

! SOS Patente

• **Corso recupero punti.** Limite €500.

• **Revisione patente.** Limite €1.000.

! Assistenza

• **Soccorso stradale.** Limite € 150.

• **Invio elettricista.** Limite € 150.

• **Invio idraulico.** Limite €150.



Che obblighi ho?

Quando viene sottoscritto il contratto, l'assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza, il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno. In caso di sinistro inoltre, l'assicurato deve darne avviso tempestivamente all'assicuratore, con le modalità indicate in polizza, fornendo l'eventuale documentazione richiesta insieme ad ogni informazione utile alla definizione del sinistro.



Dove vale la copertura?

✓ Le garanzie valgono per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nei paesi dell'Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein.

✓ Per le sezioni Cyber Risk e Assistenza, L'assicurazione è valida per le controversie verificatesi in Italia.

✓ Per la sezione Parco Veicoli, SOS Patente, ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, l'assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nei seguenti paesi: Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia (compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano), Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, F.Y.R.O.M. - Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.

Non sono comunque fornite prestazioni né è garantita la copertura assicurativa in quei paesi in stato di belligeranza o guerra, anche se non dichiarata, sebbene compresi nell'elenco sopra riportato.



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza in un'unica soluzione o frazionato ove previsto. Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico o con sistemi di pagamento elettronico ove previsti oppure in contanti nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza ha una durata di 365 giorni. L'assicurazione decorre quindi dalle ore e dal giorno indicato sul certificato di assicurazione e cessa alla scadenza pattuita.



Come posso disdire la polizza?

L'assicurato potrà inviare la disdetta, almeno 60 giorni prima della scadenza annuale, tramite raccomandata A/R.

Assicurazione TUTELA LEGALE per fatti inerenti la vita privata

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)



Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia “TUTELA FAMIGLIA”

Giugno 2019


Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Inter Partner Assistance S.A., Compagnia Internazionale di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede in Belgio, 1050 Bruxelles, Avenue Louise, 166, capitale sociale € 31.702.613 al 100% AXA Partners Holding S.A., opera in Italia in regime di stabilimento. Il contratto viene stipulato dalla Rappresentanza Generale per l'Italia con sede e Direzione Generale in Italia, Via Carlo Pesenti 121 - 00156 Roma, tel. 06 42118.1. Sito internet: www.axa-assistance.it – e-mail: direzione.italia@ip-assistance.com - indirizzo pec: ipaassicurazioni@pec.it
Inter Partner Assistance S.A., è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia con D.M. 19 ottobre 1993 (G.U. del 23.10.1993 n.250). Numero di iscrizione all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione: I.00014. Part. I.V.A. 04673941003 – Cod. Fisc. 03420940151. Inter Partner Assistance S.A. è assoggettata alla vigilanza della BNB (Banque Nationale de Belgique, Boulevard de Berlaimont 14 BE-1000 Bruxelles).

Il patrimonio netto di Inter Partner Assistance S.A. è pari a € 176.718.675, e comprende il capitale sociale pari a € 31.702.613 e le riserve patrimoniali pari a € 13.913.888. L'indice di solvibilità di Inter Partner Assistance S.A. relativo all'intera gestione danni, ossia il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 121.30%. Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: <http://www.axa-assistance.it>

Al contratto si applica la legge italiana.

 Che cosa è assicurato?	
Tutela Legale-Base- Altri Immobili- Lavoro	<p>La Società assicura, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto e dedotte le eventuali franchigie, gli oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei suoi interessi.</p> <p>Tali oneri sono:</p> <ul style="list-style-type: none">- le spese per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; è garantito il rimborso delle spese per l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio;- le spese per l'intervento di un legale domiciliatario. Tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comune ove l'assicurato ha la residenza;- le spese per l'intervento di un perito/consulente tecnico nominato dall'autorità giudiziaria, o dall'assicurato se autorizzato dalla Società;- le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;- le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla Società;- le spese per il contributo unificato;- le spese di giustizia in sede penale;- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari;- le spese per il tentativo di conciliazione (D. Lgs. 28/2010);- le spese per la negoziazione assistita obbligatoria (D. L. n. 132/2014);- le spese derivanti da procedimenti arbitrali.




Che cosa è assicurato?

Tutela legale base	<p>Vengono garantiti gli oneri per i sinistri relativi alle controversie con enti o istituti di assicurazioni previdenziali e sociali.</p> <p>Per quanto riguarda la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza di assoluzione (pronunciata ai sensi dell'articolo 530 del Codice di Procedura Penale) passata in giudicato, oppure nel caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo.</p> <p>La garanzia azione di sfratto per finita locazione o per morosità, opera con riferimento a casi assicurativi originati da fatti accaduti o atti posti in essere almeno 180 giorni dopo la decorrenza della garanzia ed almeno 180 giorni dopo la decorrenza del contratto di locazione, e sempre che, trattandosi di sfratto per morosità, la prima rata di canone non versata dal locatario si riferisca ad un periodo temporale collocabile almeno 180 giorni dopo la decorrenza della garanzia.</p>
Altri immobili	<p>Le garanzie vengono prestate alle persone assicurate nella loro qualità di proprietari degli immobili ad utilizzo esclusivo degli assicurati o locati a terzi ed espressamente richiamati in polizza.</p> <p>In caso di controversie fra più persone assicurate con la presente polizza, le garanzie della presente sezione si intendono prestate solo a favore del Contraente.</p>
Lavoro	<p>Le prestazioni vengono garantite a tutela dei diritti del Contraente e dei componenti del nucleo familiare come risulta da idonea certificazione dello stato di famiglia, in quanto lavoratori subordinati, con esclusione delle attività che richiedono per il loro svolgimento l'iscrizione ad un albo professionale.</p> <p>In caso di controversie fra più persone assicurate con la presente polizza, le garanzie della presente sezione si intendono prestate solo a favore del Contraente.</p> <p>controversie di lavoro subordinato che oppongano le persone assicurate al proprio datore di lavoro: La garanzia opera, laddove previsto, anche qualora le controversie siano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo (ricorsi al TAR);</p> <p>difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa: la prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.</p>
Cyber Risk	<p>La Garanzia Cyber opera per i seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none">• Il Contraente;• i componenti del suo Nucleo Familiare. <p>In caso di Controversie fra più persone assicurate con la stessa polizza, la Garanzia si intende prestata a favore del Contraente.</p> <p>La Garanzia Cyber comprende i seguenti oneri:</p> <ul style="list-style-type: none">• le spese per l'intervento di un legale incaricato nei limiti della vigente tariffa professionale forense;• le indennità per la mediazione, solo nei casi obbligatoriamente previsti per Legge, a carico dell'Assicurato e spettanti all'Organismo di Mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico. Per gli Organismi di Mediazione privati si fa riferimento alle indennità previste per gli Organismi di Mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico;• le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società ai sensi del successivo Art. "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale";• le spese per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio, del consulente tecnico di Parte e di periti in genere, purché autorizzate dalla Società ai sensi del successivo Art. "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale";• il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza;

	<ul style="list-style-type: none"> • le spese attinenti all'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi esperiti dall'Assicurato; • le spese necessarie allo svolgimento di arbitrati, per la risoluzione di Controversie garantite in polizza; • le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato; • gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari. <p>Al fine di inquadrare correttamente la prestazione Acquisti-on line/e-commerce e precisarne l'operatività, si fa riferimento a quanto previsto dal Codice del Consumo.</p> <p>Lesione della reputazione on-line: in riferimento all' intervento di un perito informatico per l'attività di Flooding, la prestazione sarà prevista decorsi inutilmente 15 giorni lavorativi dall'intervento del legale incaricato, la cui azione tesa ad ottenere la rimozione del contenuto lesivo non abbia ancora avuto riscontro.</p>
Parco Veicoli	<p>Le prestazioni vengono garantite a tutela dei diritti de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il Contraente ed i componenti del suo nucleo familiare, come risulta dallo stato di famiglia anagrafico, alla guida di veicoli a motore o quando, in veste di pedoni, ciclisti, o trasportati, siano coinvolti in incidenti stradali; • i veicoli a motore di proprietà del Contraente e dei componenti del suo nucleo familiare; • i conducenti autorizzati dei veicoli assicurati; • i terzi trasportati sui veicoli assicurati. <p>In caso di controversie fra più persone assicurate con la presente polizza, l'assicurazione si intende prestata solo a favore del Contraente.</p> <p>La Società assicura, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto e dedotte le eventuali franchigie, gli oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei suoi interessi.</p> <p>Tali oneri sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le spese per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; è garantito il rimborso delle spese per l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio; - le spese per l'intervento di un legale domiciliatario. Tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comune ove l'assicurato ha la residenza; - le spese per l'intervento di un perito/consulente tecnico nominato dall'autorità giudiziaria, o dall'assicurato se autorizzato dalla Società; - le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza; - le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla Società; - le spese per il contributo unificato; - le spese di giustizia in sede penale; - le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa; - gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari; - le spese per il tentativo di conciliazione (D. Lgs. 28/2010); - le spese per la negoziazione assistita obbligatoria (D. L. n. 132/2014).
SOS Patente	<p>Le prestazioni vengono garantite a tutela dei diritti del Contraente e i componenti del suo nucleo familiare (come risulta da idonea certificazione dello stato di famiglia).</p>
Assistenza	<p>Le prestazioni vengono garantite a tutela dei diritti de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il Contraente e i componenti del suo nucleo familiare (come risulta da idonea certificazione dello stato di famiglia); • l'immobile indicato in polizza; • i veicoli a motore di proprietà dei componenti del nucleo familiare del Contraente, compreso il traino di roulettes o carrelli; • il conducente autorizzato dei veicoli di proprietà dei componenti del nucleo familiare del Contraente; • i terzi trasportati sui veicoli assicurati. <p>Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno; • con costi a carico della Società entro il limite di 3 (tre) sinistri per Assicurato, durante ciascun anno di validità della copertura; • senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo sinistro; • entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione di assistenza. <p>Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l'Assicurato sarà richiamato entro le successive 48 (quarantotto) ore.</p>

	<u>Assistenza autoveicoli</u> Dépannage (riparazione del veicolo sul luogo dell'immobilizzo) <u>Assistenza abitazione</u> Invio di un Fabbro/Falegname Invio di un Vetraio in caso di urgenza <u>Assistenza medica d'urgenza</u> Reperimento e consegna farmaci
--	---

 Che cosa NON è assicurato?	
Esclusioni Tutela Legale	<p>La garanzia è esclusa per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fatti conseguenti a scioperi e serrate; • materia fiscale e tributaria e materia amministrativa salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni Particolari richiamate in polizza; • controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei, in genere, salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni Particolari richiamate in polizza; • controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività indicati in polizza; • controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili; • controversie contrattuali con i clienti, salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni Particolari richiamate in polizza; • controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale; • controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o a operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda; • controversie aventi ad oggetto comportamenti antisindacali (Art. 28 Legge 300/1970) o licenziamenti collettivi; • le spese relative a professionisti non iscritti nell'apposito albo professionale ove prescritto dalla Legge; • le controversie non espressamente richiamate tra le voci dell'Art. Oneri indennizzabili; • controversie relative a contratti di Agenzia, Rappresentanza o Mandato; • controversie di natura contrattuale e di recupero crediti salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni Particolari richiamate in polizza; • di natura contrattuale nei confronti della Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia; • controversie per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a € 250.
Esclusioni Tutela legale- Cyber Risk	<p>Sono escluse dalla presente Garanzia Cyber Risk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli oneri fiscali (bollatura documenti e atti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, etc.); • le spese per Controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario nonché per Controversie concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni, salvo quanto previsto all'Art. "Oneri indennizzabili"; • le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali, ai sensi • dell'Art. 541 Codice di Procedura Penale. <p>Inoltre, la Garanzia non opera per le Controversie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • derivanti dall'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo, dipendente, professionale o imprenditoriale, salvo quanto previsto all'Art. "Oneri indennizzabili"; • di natura contrattuale (quali a puro titolo esemplificativo contratti di compravendita o di affitto), anche nei confronti della Società e del Gruppo AXA, salvo quanto previsto all'Art. "Oneri indennizzabili"; • per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato; • non espressamente richiamate tra le voci dell'Art. "Oneri indennizzabili"; • di natura contrattuale dell'Assicurato aventi ad oggetto il pagamento del prezzo del bene; • in materia di diritto di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale. <p>Sono, inoltre, escluse dalla Garanzia Cyber Risk le Controversie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di valore inferiore a € 400,00; • nascenti da fatti che ledono la reputazione on-line, presenti su forum e/o blog (ovvero "community chiuse"); • aventi ad oggetto contenuto pornografico, pedopornografico, violento, discriminatorio o che violi la dignità umana; • nascenti da materiale e/o informazioni messi a disposizione dall'Assicurato; • nascenti da casi di omonimia; • che riguardano personaggi pubblici e/o facenti parte del mondo dello spettacolo;

	<ul style="list-style-type: none"> • nascenti dalla pubblicazione su stampa nazionale e/o locale on-line, di materiale e/o informazioni relative all'Assicurato. <p>Inoltre si specifica che sono esclusi dall'operatività della Garanzia Cyber Risk, nell'ambito dell'e-commerce, gli acquisti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • animali e vegetali; • Gioielli e/o beni preziosi, oggetti d'arte, argenteria; • oggetti intangibili con valore monetario come a titolo di esempio: azioni, obbligazioni, titoli, denaro, assegni, bonds, certificati statali, francobolli, travellers cheques, biglietti per eventi di vario genere (esclusi i biglietti di viaggio); • beni deperibili, cibo e bevande, medicinali, armi; • materiale digitale scaricato on-line; • oggetti per uso industriale; • beni non consegnati per cause imputabili a disservizi del vettore (es. corrieri, servizio postale); • acquisti effettuati tramite aste on-line; • veicoli a motore e natanti; • beni non nuovi.
<p>Esclusioni Assistenza</p>	<p>Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:</p> <p>a) servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità qualora l'Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);</p> <p>b) trombe d'aria, uragani, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;</p> <p>c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;</p> <p>d) dolo o colpa grave dell'Assicurato o dei passeggeri, compreso il suicidio o tentato suicidio;</p> <p>e) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;</p> <p>f) circolazione stradale di veicoli non previsti in polizza;</p> <p>g) circolazione stradale di veicoli adibiti al trasporto di materiale radioattivo o di sostanze pericolose;</p> <p>h) immobilizzi causati per difetti di fabbricazione con acclarato richiamo della casa costruttrice;</p> <p>i) mancata esecuzione degli interventi di manutenzione programmata previsti dalla casa costruttrice;</p> <p>j) immobilizzi causati da normali operazione di manutenzione;</p> <p>k) uso improprio del veicolo e specificatamente: atti di pura temerarietà, gare su strada, rally e relative prove;</p> <p>l) conduzione del veicolo da persona non autorizzata dal proprietario o sprovvista della patente di guida o non abilitata alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge vigenti;</p> <p>m) conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e allucinogeni;</p> <p>n) circolazione del veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili da un mezzo di soccorso ordinario);</p> <p>o) qualora il mezzo non sia assicurato ai sensi della legge 24.12.1969 n° 990 come sostituita dal D. Lgs. 209/2005, e successive modifiche;</p> <p>p) indebita (ART. 646 del Codice Penale);</p> <p>q) abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;</p> <p>r) infortuni derivanti da atti di pura temerarietà dell'Assicurato;</p> <p>s) gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove ed allenamenti, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, uso di guidoslitta o pratica di sport aerei in genere, pratica di pugilato, lotta, rugby, football americano, immersioni, atletica pesante, hockey su ghiaccio;</p> <p>t) ogni evento derivante da situazioni patologiche pregresse già note all'Assicurato;</p> <p>u) viaggi intrapresi dall'Assicurato nonostante il parere negativo di un medico curante o per sottoporsi a cure mediche o trattamenti medico-chirurgici.</p> <p>La Società non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Società.</p> <p>La Società non riconosce e quindi non rimborsa le spese di riparazione (manodopera compresa) del veicolo, le spese di pedaggio, di carburante e i dazi doganali, le spese di sorveglianza e di parcheggio diverse da quelle convenute con la Centrale Operativa nonché i danni agli effetti personali ed alle merci trasportate a bordo del veicolo, le eventuali perdite economiche a seguito dell'evento, così come i danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.</p> <p>La Società non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.</p> <p>Le prestazioni non sono altresì fornite per i viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali.</p> <p>Sono escluse le spese di ricerca dell'Assicurato in mare, lago, montagna o deserto.</p> <p>Sono esclusi gli immobilizzi derivanti da operazioni di manutenzione ordinaria/periodica, da montaggio di accessori o da interventi sulla carrozzeria, nonché le conseguenze di un malfunzionamento di tipo meccanico, elettrico o idraulico del sistema di manutenzione dei sistemi di sollevamento che possono equipaggiare il veicolo assicurato o il relativo rimorchio.</p>

	<p>Non sono considerati guasti e quindi sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • errore carburante; • esaurimento carburante; • gelo carburante; • rottura e/o smarrimento chiavi; • blocco della serratura o dell'antifurto/immobilizer; • tentato furto o furto parziale; <p>Dalla prestazione Rimpatrio sanitario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le infermità o lesioni che a giudizio del servizio medico della Centrale Operativa possono essere curate sul posto; • le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali; • tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato; • tutte le spese diverse da quelle indicate; • tutte le spese sostenute per malattie preesistenti.
--	---

	Ci sono limiti di copertura?
---	-------------------------------------

Limiti di copertura – Altri immobili
<p>difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi: la garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa.</p> <p>azione di sfratto per finita locazione o per morosità: il massimale per evento è pari ad € 2.500,00.</p>
Limiti di copertura – Lavoro
<p>difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa: Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.</p>
Limiti di copertura – Cyber Risk
<p>Acquisti on-line/e-commerce: la presente Garanzia si intende prestata, per le Controversie che insorgono limitatamente ai fatti della vita privata e limitatamente alle Controversie con valore in lite superiore a € 200. Sono escluse le Controversie nei confronti dei vettori (ad es. corrieri espressi e servizi postali) designati alla consegna del bene.</p> <p>Lesione della reputazione on-line: tale attività è garantita fino ad un massimo di 3 volte (3 contenuti lesivi su un'unica piattaforma web, ovvero stesso contenuto lesivo su 3 piattaforme web diverse).</p> <p>Si precisano i seguenti sottolimiti:</p> <p>1) attività di consulenza in sede penale finalizzata alla proposizione di querela da parte dell'Assicurato: € 1.000;</p> <p>2) intervento di un perito tecnico-informatico per l'attività di Flooding: € 1.000.</p>



Ci sono limiti di copertura?

Limiti di copertura – PARCO VEICOLI (Tutela Circolazione)

le spese per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo: è garantito il rimborso delle spese per l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio;

le spese per l'intervento di un legale domiciliatario: fino ad un massimo di € 3.000,00. Tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comune ove l'assicurato ha la residenza;

gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari: entro il limite massimo di € 500,00;

Limiti di copertura – SOS PATENTE

La garanzia opera per patenti rilasciate dalle Autorità Italiane

Limiti di copertura - Assistenza

Invio di Fabbro e Vetraio: limite di 150€ per sinistro.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

TUTELA LEGALE E CYBER RISK

- **Denuncia di sinistro e libera scelta del legale**

L'Assicurato deve immediatamente denunciare all'Agenzia o alla Società qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire alla Società notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

In caso di sinistro rientrante nella procedura di Risarcimento Diretto, l'Assicurato deve denunciare il sinistro entro 3 giorni dal realizzarsi della condizione prevista dall'Art. Oneri indennizzabili.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia di sinistro.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato. di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con la Società.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

- **Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa**

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- a) informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

- **Come denunciare il sinistro**

La Società per la gestione dei Sinistri si avvale del proprio Ufficio Sinistri.

L'Assicurato potrà denunciare il sinistro collegandosi al sito <https://trade.axa-assistance.it>, entrare in "Denuncia sinistro" e seguire le "Istruzioni per la denuncia".

In alternativa potrà scaricare il "Modulo di denuncia" presente nel piedino del sito <https://trade.axa-assistance.it> e spedirlo insieme alla documentazione utile a:

Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia
Ufficio Sinistri
Casella Postale 20133
Via Eroi di Cefalonia
00128 Spinaceto – Roma

ASSISTENZA

In caso di sinistro l'Assicurato, o chi agisce in sua vece, dovrà contattare la Centrale Operativa al numero telefonico:

+ 39 06 42115596

La Centrale Operativa è in funzione 24 ore su 24 per accogliere le richieste.

Inoltre, dovrà qualificarsi come "Assicurato Tutela Famiglia" e comunicare:

- cognome e nome;
- n. polizza;
- prestazione richiesta;
- suo indirizzo o recapito temporaneo;
- numero di telefono al quale essere contattato.


La denuncia dovrà essere effettuata il più presto possibile e, in ogni caso, non oltre i 3 (tre) giorni successivi. L'inosservanza dei suddetti termini può compromettere il diritto alla prestazione.


A parziale deroga, resta inteso che, qualora la persona fisica titolare dei diritti derivanti dal contratto sia nell'oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il sinistro entro i termini previsti, potrà farlo non appena ne sarà in grado e comunque entro i termini di legge (Art. 2952 C.C.).

Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di

Cosa fare in caso di sinistro?

	<p>assistenza.</p> <p>La Società ha facoltà di richiedere, ai fini liquidativi, ulteriore documentazione rispetto a quella contrattualmente prevista e non perde il diritto di far valere, in qualunque momento ed in ogni caso, eventuali eccezioni anche se abbia iniziato la liquidazione delle prestazioni.</p> <p>Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell'art. 2952 C.C., si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 C.C., 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166).</p> <p>Per le assicurazioni di responsabilità civile tale termine decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha chiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di lui l'azione legale.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Quando viene sottoscritto il contratto, l'assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza, il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno. È necessario fare particolare attenzione alla/e destinazione/i dichiarate in polizza in quanto se non veritiere o inesatte costituiscono la modifica del rischio. In caso di sinistro inoltre, l'assicurato deve darne avviso tempestivamente all'assicuratore, con le modalità indicate in polizza, fornendo l'eventuale documentazione richiesta insieme ad ogni informazione utile alla definizione del sinistro.</p>
Obblighi dell'impresa assicuratrice	

 Quando e come devo pagare?	
Premio	<p>Il premio unitario annuo è definito per singolo Assicurato. Tale premio deve essere pagato al rilascio della polizza in un'unica soluzione o frazionato ove previsto. Il premio può essere pagato tramite bonifico bancario. Il premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore.</p>
Rimborso	<p>Nei casi di scioglimento della Contraente o della sua messa in liquidazione, la polizza cessa con effetto immediato ed i premi eventualmente pagati e non goduti saranno rimborsati previo conguaglio con il premio minimo garantito annuo stabilito in polizza e comunque dovuto.</p> <p>Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° giorno dal pagamento o dal diniego della copertura formulato per iscritto, ciascuna delle parti può recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni. La Società, in tal caso, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.</p>

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<p>L'Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza e scade alle ore 24.00 del giorno indicato sulla stessa.</p> <p>Ai fini dell'operatività della garanzia Tutela Legale si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la Controversia deve insorgere durante il periodo di validità ed efficacia dell'assicurazione; • il Fatto generatore della Controversia deve verificarsi durante il periodo di validità ed efficacia dell'assicurazione e nello specifico: <ul style="list-style-type: none"> - dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali; - trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione per gli altri casi. <p>I fatti che hanno dato origine alla Controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il Fatto generatore che dia origine alla Controversia si protragga attraverso più atti successivi, il Fatto generatore si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.</p> <p>Nel caso di esercizio di pretese al risarcimento di Danni per fatto illecito di terzi, il Fatto generatore del Sinistro si considera insorto nel momento del verificarsi dell'evento che ha originato il diritto al risarcimento.</p>
Sospensione	<p>Se la Contraente non paga il premio entro i termini previsti o i premi delle successive appendici di regolazione o di rinnovo, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.</p>



Come posso disdire la polizza?

La disdetta deve essere inviata mediante lettera Raccomandata A.R., da una delle Parti all'altra almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza, diversamente l'Assicurazione si intende prorogata con tacito rinnovo per un periodo uguale a quello precedente (365 giorni) e così successivamente.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto tutela la famiglia nella vita di tutti i giorni, garantisce la Tutela Legale per tutti i componenti del nucleo familiare in ogni momento della vita quotidiana: in casa, al lavoro, nel tempo libero e nell'ambito della circolazione stradale.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: Il costo di intermediazione medio, cioè la provvigione ricorrente annuale standard di prodotto è circa del 33,42 % del premio assicurativo imponibile (al netto delle imposte).

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri preliminarmente devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e.mail) a: Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Servizio Clienti, Casella Postale 20132, Via Eroi di Cefalonia, 00128 Spinaceto - Roma, numero fax 0039.06.48.15.811, e-mail: servizio.clienti@ip-assistance.com. L'Impresa gestisce il reclamo dando riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo. Alternativamente a quanto sopra, il reclamante - prima di adire l'Autorità Giudiziaria - in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, potrà anche avvalersi dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale e, nello specifico,</p> <ul style="list-style-type: none"> - mediazione - negoziazione assistita - arbitrato <p>Per le informazioni sulle modalità di attivazione delle singole procedure si rimanda a quanto presente nel sito: www.axa-assistance.it</p>
All'IVASS	<p>Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può scrivere all'IVASS (Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353, ivass@pec.ivass.it) fornendo copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell'IVASS alla sezione "Per il Consumatore - come presentare un reclamo".</p> <p>In conformità al disposto del Provvedimento IVASS n. 30 del 24 marzo 2015, il reclamante, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, potrà rivolgersi all'IVASS; corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dalla Compagnia e dei dati specificati all'art. 5 del predetto Regolamento, nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - reclami relativi all'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione; - reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, nonché quelli ai quali l'Impresa non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto). In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria. <p>Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell'area Reclami del sito: www.axa-assistance.it</p> <p>Eventuali reclami relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all'IVASS, secondo le modalità sopra indicate.</p>

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa assicuratrice.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (Arbitrato)	<p>Arbitrato irrituale: laddove espressamente previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti.</p> <p>Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza.</p> <p>Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così come regolamentato dall'articolo: "Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)" delle Condizioni Generali di Assicurazione, si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.